

Protocollo RC n. 14982/05

Deliberazione n. 275

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2005

VERBALE N. 67

Seduta Pubblica del 24 ottobre 2005

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilacinque, il giorno di lunedì ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 16, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 36 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Chiolli Luciano, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta, Santini Claudio, Smedile Francesco e Zambelli Gianfranco.

Giustificato il Consigliere Bartolucci Maurizio, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Cau Giovanna, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

Il PRESIDENTE, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Eckert Coen, Mariani, Marroni, Poselli e Tajani hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobia Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Calamante Mauro, D'Alessandro Giancarlo, Esposito Dario e Morassut Roberto.

A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente Monica CIRINNA'.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 18,10 – partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. Il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente procede alla temporanea sostituzione del Consigliere Segretario De Lillo con il Consigliere Cipressa.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 200^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e dall'accoglimento degli emendamenti:

200^a Proposta (Dec. G.C. del 3 agosto 2005 n. 164)

Regolamento Comunale sulla tutela degli animali.

Premesso che, nell'ambito delle competenze assegnate dal vigente quadro normativo in materia di protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, l'Amministrazione Comunale deve provvedere con interventi di carattere programmatico, tecnico-operativo e progettuale alla diffusione delle conoscenze ed alla tutela del benessere degli animali;

Che il Comune di Roma da anni promuove la cultura della convivenza fra uomo e animali e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed alla tutela degli animali presenti nel suo territorio;

Che riconosce l'importanza della diffusione nel sistema educativo ed informatico della sua popolazione, soprattutto dell'infanzia, di una cultura di buon comportamento verso gli animali, fondata sul rispetto delle caratteristiche etologiche e biologiche di ogni specie;

Che un'accresciuta sensibilità della cittadinanza di Roma per la difesa dei diritti degli animali si esplica quotidianamente e ad ogni livello, personale, culturale e civile e nelle più svariate forme, non ultima quella delle associazioni di volontariato che si occupano di animali e delle quali il Comune intende avvalersi per progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali ivi residenti;

Che, al fine di combattere ogni forma di maltrattamento di animali e di detenzione, a qualsiasi titolo, che possa arrecare pregiudizio agli animali stessi, si è

ritenuto opportuno introdurre prescrizioni rigorose per la loro tenuta, siano essi da affezione e non, e sanzioni per comportamenti lesivi nei loro confronti e per l'abbandono;

Che si è reputato, pertanto, necessario coordinare in un regolamento specifiche norme che individuino comportamenti corretti nei confronti degli animali, puntuali prescrizioni per la detenzione e la vendita e le relative sanzioni cui saranno sottoposti i contravventori;

Visto l'articolo 2, comma 12, dello Statuto che fissa tra i compiti del Comune di Roma "la tutela degli animali e favorisce la condizione di coesistenza fra le diverse specie esistenti";

Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281 e la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003 n. 33 Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388;

Visto il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 5 aprile 1988 n. 18 Tutela di alcune specie di fauna minore;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1990 n. 89 Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici;

Visto l'articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e la

relativa Circolare del Ministro dell'Interno 3 ottobre 1994, n. 559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544 sexies, 638, 672 e 727 del Codice Penale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani;

Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;

Considerate le Ordinanze Sindacali nn. 356/96, 372/97, 431/97, 268/2000 e 255/2004;

Considerato il Regolamento Veterinario del Comune di Roma;

Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale;

Visto che, fin dal 1994, è stato istituito l'Ufficio Diritti degli Animali;

Visto che in data 13 giugno 2005, il Dirigente dell'Ufficio Diritti Animali, XI U.O. del Dipartimento X, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Bungaro";

Che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Atteso che la proposta, in data 5 agosto 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Municipi II, III, V, VI, VIII, XI, XVII, XIX e XX: Parere favorevole;
- Municipi VII, IX, X, XV e XVI: Parere favorevole con richiesta di modifiche;

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate:

Municipio VII:

1. Art. 29 – comma 1 – sostituire "... o con museruola" con "... e con museruola;
2. Art. 29 – comma 2 – sopprimere la frase: "Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone";
3. Art. 30 – comma 1 – sostituire "...o non estensibile o museruola" con "...o non estensibile e con museruola";
4. Art. 34 – comma 1 – sopprimere le parole "... negli spazi verdi".

Municipio IX:

1. Art. 8 – comma 25 sostituire da "Se non per" fino a "abitazione" con "E' consentito detenere animali in abitazioni, purché siano salvaguardati gli aspetti

- igienico-sanitari e quanto altro previsto dal Regolamento d'Igiene, la quiete pubblica e il benessere degli animali stessi”;
2. Art. 29 – comma 1 – 3° rigo e comma 2 – 3° rigo, aggiungere dopo “indole aggressiva” la parola “e di grande taglia”;
 3. Art. 30 – comma 2 – 3° rigo aggiungere dopo le parole “indole aggressiva” le parole “e di grande taglia”;
 4. Art. 30 – cassare l'intero comma 4;
 5. Art. 32 – modificare comma 1 come segue: “i cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo non hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma” – cassare comma 2;
 6. Art. 37 – comma 2 – 1° rigo: sostituire le parole “minimo due” con “almeno sei”;
 7. Art. 37 – comma 3 – 1° rigo: aggiungere dopo la parola “persona” con “regolarmente autorizzata, come previsto dal presente Regolamento al successivo art. 40 – comma 3”;
 8. Art. 46 – cassare comma 3;
 9. Art. 54 – comma 1 – 1° rigo sostituire la parola “contatto” con “considerato”.

Municipio X:

1. Art. 32 viene aggiunto il comma 3 che così recita: “Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno hanno l'obbligo di installare all'esterno placche che consentano la sistemazione temporanea degli animali (dog-parking);
2. Art. 32 viene aggiunto il comma, che così recita: “Gli esercizi che hanno la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di portarlo a conoscenza della cittadinanza, segnalandolo su ogni comunicazione pubblicitaria, mediatica, e comunque all'ingresso dell'esercizio;
3. Art. 33 viene aggiunto il comma 6 che così recita: “E' fatto obbligo alle associazioni o ai privati cittadini indicati al comma 2 dell'art. 33, di segnalare immediatamente agli organi competenti la reiterata violazione da parte del cane libero e accudito degli impedimenti indicati dagli artt. 30 e 31”;
4. Art. 34 viene aggiunto il comma 4, che così recita: “non è ammesso lasciare defecare i cani nel raggio di 100 metri dall'uscita di scuole materne ed elementari”.....
Omissis.

Municipio XV:

1. Art. 21 (Macellazione degli animali) comma 3, si modifica “3. E' fatto divieto di macellare animali nelle – fattorie didattiche – durante la visita di minorenni” con “3. E' fatto divieto di macellare animali nelle – fattorie didattiche – durante la visita di minori di anni 11 ovvero di classi delle Scuole dell'Infanzia ed elementari”;
2. Art. 22 Con divieto assoluto in prossimità di corsi di acqua sorgenti e falde freatiche.....;
3. Art. 40 (cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e) comma 3, aggiungere “Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area pubblica e privata (purché con l'adesione dei proprietari delle aree) nella quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione”;
4. Art. 46 (Limitazione all'uso del cavallo) comma 2, si modifica “... E' altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato” con “... E' altresì proibito percorrere strade con acclività maggiori di (inserire pendenza massima in gradi o in percentuale) fuori della Zona a Traffico Limitato”;

5. Art. 54 (Tutela di particolari insetti), dopo comma 1 aggiungere comma 2: “Nella attività di difesa dagli insetti nocivi di coltivi (in pieno campo), colture arboree, formazioni forestali e verde urbano pubblico e privato dovranno essere utilizzati preferibilmente preparati (sia chimici che biologici) a limitato spettro d’azione, privilegiando tecniche di lotta idonee a colpire la singola specie/genere bersaglio e comunque innocue per l’entomofauna utile (api, impollinatori ed insetti predatori o parassiti di insetti litofagi); in particolare, nella lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), dovrà essere utilizzata l’asportazione meccanica dei nidi e/o la cattura massale, tramite trappole a feromone; il trattamento delle pinete con *Bacillus thuringensis* potrà essere autorizzato dall’Ufficio per la Tutela degli Animali nei casi di infestazioni particolarmente estese”;

Municipio XVI:

1. Integrare il comma 27 dell’art. 8 titolo III aggiungendo dopo la parola “elettriche” quanto segue “è vietata la vendita, la detenzione e ...”;
2. Integrare il comma 1 dell’art. 31 titolo IV aggiungendo dopo la parola “fisiche” quanto segue “ove consentito”;
3. Integrare il comma 3 dell’art. 40 titolo V aggiungendo dopo la parola “pubblica” quanto segue “e privata di interesse pubblico”;
4. Integrare il comma 7 dell’art. 43 titolo VI aggiungendo dopo la parola “assistono.” quanto segue “Il Servizio Veterinario Azienda USL deve verificare lo stato di salute di tutti i cavalli prima della corsa ed escludere quei soggetti che dovessero presentare patologie in atto (arti, cuore, polmoni ecc.). Lo stesso deve altresì accertare l’identità degli animali ed effettuare controlli antidoping”;
5. Al comma 3 art. 46 titolo VI sostituire “16” con “17”;
6. Al comma 2 art. 56 titolo XII sostituire “Euro 200,00” con “Euro 80”;
7. Integrare il comma 1 dell’art. 57 titolo XII aggiungendo dopo “Municipale” quanto segue “, al Servizio Ispettivo Annonario (relativamente alla vigilanza nelle attività commerciali”;
8. Integrare il comma 3 dell’art. 57 titolo XII aggiungendo dopo “Municipale” quanto segue “e il Direttore del Dipartimento VIII dispongono”;
9. Integrare il comma 4 dell’art. 57 titolo XII aggiungendo dopo la parola “Municipale” quanto segue “e, Servizio Ispettivo Annonario”;

Che dai Municipi I, IV, XII, XIII e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 5 ottobre 2005, in relazione alle modifiche richieste dai Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio VII:

Le modifiche di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. non vengono accolte in quanto sono espressione di una impostazione più restrittiva, diversa dall’impostazione data al Regolamento proposto; inoltre si evidenzia che il Regolamento dei Servizi Veterinari in vigore prevede già quanto proposto nel Regolamento sulla tutela degli animali agli articoli in questione. Ad oggi l’applicazione non ha causato problemi se non in casi limitati e legati ai comportamenti individuali;

Municipio IX:

1. Art. 8 – comma 25 – la modifica non viene accolta in quanto capovolge l’impostazione data dalla centralità del diritto degli animali ad essere tutelati. Inoltre si evidenzia che l’art. 659 del Codice Penale interviene già su quanto si propone come emendamento;

2. Art. 29 – comma 1, 3° rigo e comma 2, 3° rigo – la proposta non è accoglibile in quanto la grande taglia non corrisponde sempre all’aggressività del cane e ciò viene ormai affermato anche dalla medicina veterinaria;
3. Art. 30 – comma 2, 3° rigo – non si accoglie in quanto la grande taglia non corrisponde sempre all’aggressività del cane e ciò viene ormai affermato dalla medicina veterinaria;
4. Art. 30 – comma 4 – la modifica non è accoglibile in quanto espressione di una impostazione che non è propria del Regolamento proposto;
5. Art. 32 – comma 1 e comma 2 – non si accoglie in quanto espressione di una impostazione che non è propria del Regolamento proposto;
6. Art. 37 – comma 2, 1° rigo – la modifica non è accoglibile poiché l’innalzamento a 6 del numero dei gatti che definiscono una colonia felina lascerebbe senza tutela le numerosissime colonie esistenti con numero di gatti inferiore a quello proposto, andando a colpire proprio le colonie di più facile gestione;
7. Art. 37 – comma 3, 1° rigo – la modifica non viene accolta in quanto nella nostra città sono numerosissimi i volontari gattari/e che, per convinzioni personali e stili di vita, non desiderano essere “istituzionalizzati” attraverso l’autorizzazione del Comune a vivere il loro volontariato animalista. Occorre inoltre considerare che a Roma i gatti vaganti sono stati stimati in circa 200.000 e nella nostra città sono diverse migliaia le persone interessate – in modo fisso e/o sporadico al loro accudimento; è evidente che si darebbe un carico di lavoro improponibile all’UDA;
8. Art. 6 – comma 3 – non si accoglie in quanto sottoporre ad estrema fatica i cavalli nel periodo estivo e nelle ore più calde della giornata – è molto pericoloso per la loro salute;
9. Art. 54 – comma 1, 1° rigo – si accoglie; conseguentemente all’art. 54 – comma 1, 1° rigo le parole “Contatto che” devono intendersi sostituite con “Considerato che”;

Municipio X:

1. Art. 32 – si accoglie; pertanto all’art. 32, dopo il comma 1) e 2), si aggiunge il comma 3) “Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l’obbligo di installare all’esterno placche che consentano la sistemazione temporanea degli animali;
2. Art. 32 – si accoglie; pertanto all’art. 32 dopo i commi 1), 2) 3), si aggiunge il comma 4) “Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l’obbligo di portarlo a conoscenza della cittadinanza, segnalandolo su ogni comunicazione pubblicitaria – mediatica, e comunque all’ingresso dell’esercizio”;
3. Art. 33 – l’aggiunta di un comma 6) non viene accolta in quanto è impossibile per le associazioni o i privati cittadini indicati al comma 2) dell’art. 33 avere il controllo continuo e costante (per 24 ore) del cane libero accudito;
4. Art. 34 – l’aggiunta di un comma 4) non viene accolta in considerazione degli obblighi già esistenti e di quanto verrà introdotto dal Regolamento;

Municipio XV:

1. Art. 21 – comma 3 – la modifica non viene accolta in quanto si ritiene che assistere alla pratica della macellazione – ancorché nelle fattorie didattiche – costituisce comunque un atto particolarmente violento e cruento da limitare ai maggiorenni;
2. Art. 22 – comma 2 – l’integrazione non viene accolta in quanto già prevista dalle normative vigenti;

3. Art. 40 – comma 3 – l’aggiunta viene accolta con la precisazione che comunque la legge regionale n. 34/97 ha introdotto la definizione più corretta di habitat;
4. Art. 46 – comma 2 – non si accoglie in quanto la definizione proposta nel Regolamento proprio per essere molto ampia, tutela maggiormente la salute e l’incolumità degli animali. La mancata classificazione delle strade con cartellonistica adeguata, darebbe adito ad interpretazioni eccessive;
5. Art. 54 – l’aggiunta di un comma 2) non viene accolta trattandosi di un emendamento eccessivamente tecnico. In sede di applicazione del Regolamento possono essere previste circolari esplicative di tipo tecnico;

Municipio XVI:

1. Art. 8 – comma 27 – l’integrazione viene accolta; conseguentemente all’art. 8 – comma 27 dopo la parola “elettriche” è aggiunto “è vietata la vendita, la detenzione, l’uso di ...”;
2. Art. 31 – comma 1 – l’integrazione non viene accolta in quanto pleonastica;
3. Art. 40 – comma 3 – l’integrazione viene accolta precisando comunque che, la legge regionale n. 34/97 ha introdotto la definizione più corretta di habitat;
4. Art. 43 – comma 7 – l’integrazione viene accolta; conseguentemente all’art. 43 – comma 7 – dopo il punto B) è aggiunto il punto C) “Il servizio veterinario dell’Azienda USL deve verificare lo stato di salute di tutti i cavalli prima della corsa ed escludere quei soggetti che dovessero presentare patologie in atto. Lo stesso deve altresì accertare l’identità degli animali ed effettuare i controlli antidoping”;
5. Art. 46 – comma 3 – la modifica viene accolta; conseguentemente all’art. 46 – comma 3 – viene sostituito “ore 16” con “ore 17”;
6. Art. 56 – comma 2 – la modifica non viene accolta in quanto la riduzione della sanzione pecuniaria ad un importo evidentemente troppo basso, produrrebbe un effetto banalizzante, riduttivo della gravità delle violazioni al Regolamento; peraltro la sanzione più grave corrisponde alla maggiore gravità delle violazioni identificate;
7. Art. 57 – comma 1 – l’integrazione viene accolta; conseguentemente all’art. 57 – comma 1 – dopo la parola “Municipale” è aggiunto “...al Servizio Ispettivo Annonario, relativamente alla vigilanza nelle attività commerciali”;
8. Art. 57 – comma 3 – l’integrazione non viene accolta in quanto si ritiene non coerente con la finalità del comma in questione;
9. Art. 57 – comma 4 – l’integrazione viene accolta; conseguentemente all’art. 57 – comma 4 – dopo la parola “...Municipale” è aggiunto “...Servizio Ispettivo Annonario”;

Che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 29 settembre 2005, ha espresso parere favorevole;

Che la X Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Per i motivi in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di approvare il seguente Regolamento sulla tutela degli animali, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

COMUNE di ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 275 del 24 ottobre 2005

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Roma, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Roma riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Roma, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Roma, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Roma, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Roma, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.

2. In applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla legge n. 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali programma, promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in

- prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
 16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
 17. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
 18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
 19. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
 20. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
 21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
 22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 23. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali, regionali e del Bioparco. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
 24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
 25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
 26. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
 27. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche; è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari a punte e di collari che possono

essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

28. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo Regionale degli esperti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n. 847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
29. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
30. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
31. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione, entro sessanta giorni, del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all'articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall'Ufficio competente per la tutela

degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Roma secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull'ultimo vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine.
7. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a confisca.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 16 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelli senza fine di lucro autorizzati previo parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla legge n. 426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

7. E' vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.

Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 18 – Fuga, cattura, uccisione di animali.

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa, ove le esigenze di sicurezza lo permettano, consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Roma potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 19 – Pet therapy.

1. Il Comune di Roma promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 20 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 21 – Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 22 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del

Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

2. Il Comune di Roma può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali.

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 – Scelte alimentari.

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 25 – Associazioni animaliste e zoofile.

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV – CANI

Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con

spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 28.

2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 28 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 29 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 32 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni

anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

3. Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di installare all'esterno placche che consentano la sistemazione temporanea degli animali.
4. Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di portarlo a conoscenza della cittadinanza, segnalando su ogni comunicazione pubblicitaria-mediatica, e comunque all'ingresso dell'esercizio.

Art. 33 – Cani liberi accuditi.

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo Regionale e dall'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

Art. 34 – Raccolta deiezioni.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 35 – Centri di addestramento-educazione.

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 36 – Adozioni e affidi temporanei – sterilizzazioni.

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

Titolo V – GATTI

Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

Art. 38 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 39 - Compiti dell’Azienda USL.

1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Roma che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per

comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 42 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI – CAVALLI

Art. 43 - Principi distintivi.

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario dell' Azienda USL deve verificare lo stato di salute di tutti i cavalli prima della corsa ed escludere quei soggetti che dovessero presentare patologie in atto. Lo stesso deve altresì accertare l'identità degli animali ed effettuare i controlli antidoping.

Art. 44 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico.

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1, purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 45 - Abilitazione del cavallo.

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 46 – Limitazioni all'uso del cavallo.

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. E' altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.
3. Dall'1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

Art. 47 - Revoca della licenza.

Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

Titolo VII - AVIFAUNA

Art. 48 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia Livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
4. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
5. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 49 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne

- attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune;
 - g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - h) esporre volatili selvatici;
 - i) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici;
 - l) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 52 – Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 51;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche

- munito di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Titolo IX – PICCOLA FAUNA

Art. 53 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19 settembre 1979 (recepita con legge 6 agosto 1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE n. 92/43 21 maggio 1992 (recepita con DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive integrazioni), nella legge n. 157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n. 18, il Comune di Roma tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992 e del topolino delle case, del ratto nero e del ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo X – ARTROPODI (INSETTI E RAGNI)

Art. 54 – Tutela degli artropodi.

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 55 – Tutela degli animali esotici.

1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune in cui l'attività si svolge.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il

parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario – dell'animale che ne è stato oggetto.
 Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
 L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
 Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre

30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 57 – Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Ispettivo Annonario, relativamente alla vigilanza nelle attività commerciali, e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo Regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità e le Onlus.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione, che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3, il Servizio Ispettivo Annonario ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.
5. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 58 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute nel Regolamento Veterinario, l'Ordinanza Sindacale 296 del 9 dicembre 1999, l'Ordinanza Sindacale 431 del 10 ottobre 1997 in deroga all'Ordinanza n. 2560/86, l'Ordinanza Sindacale n. 372 del 21 luglio 1997, l'Ordinanza Sindacale n. 255 del 16 novembre 2004.

Art. 59 – Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 32, 49, 51.

2. Le previsioni dell'articolo 24 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 37 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Baldi, Battaglia, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Coratti, Cosentino, D'Erme, De Lillo, De Luca, Della Portella, Di Francia, Failla, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Lorenzin, Lovari, Mannino, Marchi, Marsilio, Milana, Orneli, Panecaldo, Sabbatani Schiuma, Salacone, Santini, Smedile, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 275.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
24 ottobre 2005.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....